

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 30/11/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto in data 19/05/2015, estinto nel mese di maggio 2019, dopo il pagamento di 48 rate.

La parte ricorrente, a seguito di reclamo presentato con nota del 19/02/2021, riscontrato dall'intermediario in modo ritenuto non soddisfacente, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo, alla luce della sentenza "Lexitor" della CGUE, il rimborso degli oneri e degli interessi corrispettivi non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento così individuati, per complessivi € 4.194,00, oltre gli interessi legali a far data dal reclamo e la rifusione di € 200,00 per spese di procedura.

Costituitosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, dopo aver confermato l'estinzione del finanziamento in corrispondenza della rata n. 48 (rinviano al medesimo conteggio estintivo prodotto dalla ricorrente): - ha affermato che il modulo del contratto oggetto di ricorso è conforme alla legge in base alla costante giurisprudenza dell'ABF e del giudice ordinario; - ha svolto considerazioni sull'infondatezza della pretesa di rimborso degli interessi corrispettivi secondo il criterio lineare, precisando che ogni presunta ambiguità contrattuale sul punto deve ritenersi superata dal fatto che la cliente ha sottoscritto per presa visione il piano di ammortamento e il prospetto di liquidazione del capitale residuo in corrispondenza di ogni scadenza contrattuale del finanziamento, citando a supporto precedenti dei Collegi ABF; - ha affermato di aver già rimborsato al

cliente, secondo il criterio lineare del *pro rata*, la quota non maturata dei costi definiti *recurring* dal contratto, ossia le “commissioni per la gestione del finanziamento”; - ha eccepito la natura *up front* delle “commissioni per il perfezionamento del contratto” e delle “provvigioni all’intermediario”, richiamando con riferimento all’ultima voce di costo menzionata la descrizione delle attività contenuta nel SECCI allegato al contratto; - ha svolto considerazioni sulla interpretazione della sentenza *Lexitor* della CGUE e sulla impossibilità delle direttive europee di spiegare efficacia orizzontale nei rapporti tra privati; - ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.

L’intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto del finanziamento.

Dalla documentazione agli atti risulta che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo prodotto in atti in cui risulta un abbuono di € 4.137,02 a titolo di interessi corrispettivi non maturati (su complessivi € 10.569,14 previsti per l’intera durata del contratto). Risulta altresì un rimborso a titolo di “commissioni mandataria”, per € 543,06, e un rimborso “oneri convenzione ATC”, per € 124,56.

La parte ricorrente ha versato in atti copia della liberatoria, coerente con il conteggio estintivo.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 19/05/2015.

Procedendo nel merito, a seguito della modifica legislativa dell’art 125 *sexies* del TUB, introdotta con l. 23 luglio 2021 n. 106 di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto “Sostegni-bis”), è intervenuto nuovamente il Collegio di Coordinamento che, con decisione n. 21676/2021, ha statuito il principio di diritto secondo il quale: «in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-*octies*, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014».

A tal proposito, si richiamano oltre la decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6167 del 22/09/2014, anche le successive pronunce nn. 10003, 10017 e 10035, dell’11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, mentre i costi in contestazione relativi alla “Commissione mandataria per la gestione del finanziamento” (lett. “B” del contratto) sono da considerarsi di natura *recurring* e quindi retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis* ed a tale titolo sono stati già rimborsati, invece i costi di cui alle clausole relative alla “Commissione mandataria per il perfezionamento del finanziamento” (lett. “A” del contratto) sono da qualificarsi come *up front* e, pertanto, non rimborsabili.

Inoltre, sempre secondo l’orientamento consolidatosi, sono pure da considerarsi costi *up front* e, pertanto, non rimborsabili, i costi relativi alla “commissione contrattuale provvigioni all’intermediario del credito” (lett. “C” del contratto). Infatti, si rappresenta che l’intermediario resistente ha versato in atti l’allegato al modulo SECCI del finanziamento

contenente la descrizione delle attività dei soggetti intervenuti, e risulta che la ricorrente abbia apposto sul modulo SECCI la propria firma per ricevuta dell'allegato in questione. Sul contratto risultano, poi, timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto proprio in qualità di agente in attività finanziaria. Alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 21676/2021 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Durata del prestito in anni	10		
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Interessi				10.569,14	Recurring	60,00%	6.341,48	4.137,02	2.204,46
Totale				10.569,14					2.204,46

L'importo come sopra calcolato € 2.204,46 (cifra da arrotondarsi a € 2.204,00 in conformità alle vigenti Disposizioni ABF) risulta non coincidente con la somma di € 4.194,00 richiesta a medesimo titolo dalla parte ricorrente, in quanto la parte ha chiesto in sede di domanda anche la retrocessione degli oneri *up front*.

Con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

Quanto alle spese di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può in ogni caso accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il loro riconoscimento.

P.Q.M.

Il Collegio Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.204,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 460 del 10 gennaio 2022

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA